

I sistemi di credito sociale nella Proposta di Regolamento Europeo sull'intelligenza artificiale

di *Luca Rinaldi*

1. I sistemi di credito sociale

L'espressione *sistema di credito sociale* indica applicazione tecnologiche - la cui realizzazione su larga scala e in modo completo rimane, allo stato dell'arte, meramente ipotetica – basate sull'analisi dei dati, generalmente finalizzate al controllo sociale. L'intelligenza artificiale gioca un ruolo decisivo pressoché in ogni ipotesi di sviluppo di tali tecnologie. Come appena accennato, la loro piena implementazione appare lontana nel tempo e richiama gli scenari distopici della letteratura di fantascienza: un mondo in cui ogni comportamento dell'individuo è convertito in dato informatico e utilizzato per valutazioni sempre più complesse e raffinate, che il potere utilizza per erogare benefici o sanzioni a seconda del “punteggio” ottenuto. I cittadini sarebbero spinti, così, a preferire le condotte considerate virtuose ed evitare quelle penalizzanti.

A oggi, quanto di più simile esiste a una tecnologia come quella teorizzata è il sistema di credito sociale presentato nel 2014 dalla Repubblica Popolare Cinese con un apposito piano strategico¹. Nonostante il progetto iniziale ne prevedesse il completamento nel 2020, il sistema è stato finora implementato in modo frammentario e solo in alcune aree del territorio cinese, peraltro senza interessare, nemmeno in tali località, la maggioranza della popolazione. A cittadini e imprese non è assegnato un punteggio, ma sono comminate penalità tramite l'inserimento in apposite *black list*. L'insieme delle condotte sanzionate comprende comportamenti come non pagare in tempo bollette e debiti, ascoltare musica ad alto volume, mangiare nella metropolitana o prenotare un hotel o ristorante e poi non presentarsi. Le sanzioni, invece, consistono in ostacoli nell'accesso al credito e nell'acquisto di immobili, limitazioni di viaggi e trasporti, o nell'esclusione da determinate professioni. Nei paesi occidentali, possono, tutt'al più, ricordare alla lontana l'idea del credito sociale alcuni dei sistemi di *scoring* creditizio più complessi utilizzati dagli operatori del settore, che sollevano spesso perplessità per la mole dei dati raccolti sugli individui e i possibili esiti discriminatori.

Deve evidenziarsi che, nonostante l'implementazione di sistemi di credito sociale “completi” sembri, come detto, ancora distante nel tempo, i principali ostacoli tecnici alla loro realizzazione

¹ Una traduzione inglese del documento è reperibile in *Chinese copyright and media*, blog diretto da Rogier Creemes, docente di Modern Chinese Studies all'Università di Leiden (Olanda), al link: <https://bit.ly/3GTTrHU>.

paiono destinati a scomparire. Infatti, la continua crescita della capacità computazionale dei computer fornirà la memoria necessaria per immagazzinare la mole, anch'essa sempre crescente, di dati per l'elaborazione; in parallelo, la diffusione che si prevede avrà l'Internet of Things renderà possibile raccogliere informazioni sull'individuo in una varietà di contesti oggi impensabile. Gli ostacoli al loro sviluppo – assumendo che il livello di intrusione nella vita privata dell'individuo che essi rappresentano non possa essere desiderabile in una società democratica – dovranno, quindi, essere costruiti attraverso la regolazione.

2. I sistemi di credito sociale nella Proposta di Regolamento sull'IA

La Proposta di Regolamento sull'intelligenza artificiale presentata dalla Commissione Europea al Parlamento e al Consiglio il 21 aprile 2021 prende in considerazione i sistemi di credito sociale solo in alcuni punti. Il tema è trattato, in particolare, al Considerando n. 17², che li definisce come sistemi che *«valutano o classificano l'affidabilità delle persone fisiche sulla base del loro comportamento sociale in molteplici contesti o di caratteristiche personali o della personalità note o previste»*. Il Considerando ne auspica la messa al bando, poiché essi possono ledere *«il diritto alla dignità e alla non discriminazione e i valori di uguaglianza e giustizia»*. A realizzare questi obiettivi dovrebbe essere l'art. 5, che, com'è noto, delimita il perimetro delle pratiche di intelligenza artificiale vietate. La formula adottata, però, pare molto vaga e prevede notevoli eccezioni. Nello specifico, sono banditi i sistemi che, dal punteggio associato all'individuo in base al suo comportamento, facciano derivare: *«un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di interi gruppi di persone fisiche in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti»* e/o *«un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di interi gruppi di persone fisiche che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale o alla sua gravità»*³. La vaghezza della

² Questo il testo completo del Considerando n. 17: *«I sistemi di IA che forniscono un punteggio sociale delle persone fisiche per finalità generali delle autorità pubbliche o di loro rappresentanti possono portare a risultati discriminatori e all'esclusione di determinati gruppi. Possono inoltre ledere il diritto alla dignità e alla non discriminazione e i valori di uguaglianza e giustizia. Tali sistemi di IA valutano o classificano l'affidabilità delle persone fisiche sulla base del loro comportamento sociale in molteplici contesti o di caratteristiche personali o della personalità note o previste. Il punteggio sociale ottenuto da tali sistemi di IA può determinare un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di persone fisiche o di interi gruppi in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti, o a un trattamento pregiudizievole che risulta ingiustificato o sproporzionato rispetto alla gravità del loro comportamento sociale. È pertanto opportuno vietare tali sistemi di IA»*.

³ Nella sua interezza, l'art. 5 par. 1 lett. c) della Proposta di Regolamento recita: *«[è vietata] l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA da parte delle autorità pubbliche o per loro conto ai fini della valutazione o della classificazione dell'affidabilità delle persone fisiche per un determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità note o previste, in cui il punteggio sociale così ottenuto comporti il verificarsi di uno o di entrambi i seguenti scenari: i) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di interi gruppi di persone fisiche in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti; ii) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate*

disposizione è stata, di recente, sottolineata anche dal Comitato Economico e Sociale Europeo, che, in un parere riguardante la Proposta di Regolamento⁴, ha ribadito come non vi possa essere cittadinanza, nell'Unione, per i sistemi di credito sociale, e ha invitato alla predisposizione di maggiori cautele per scongiurare il loro utilizzo da parte di operatori privati.

3. Le probabili ragioni dell'attuale formulazione dell'art. 5 e le questioni aperte

Comprendere quali ragioni abbiano portato la Commissione, nella Proposta di Regolamento, a formulare nei termini appena visti il divieto di determinati sistemi di credito sociale non è semplice, perché la motivazione che accompagna il Regolamento e i Considerando che introducono il testo normativo sono, come già detto, piuttosto ermetici sul punto. Pare sensato, però, formulare un'ipotesi partendo dall'osservazione della realtà economica che ci circonda. La strategia normativa adottata dalla Commissione sembra guidata dalla preoccupazione di mettere al riparo da ogni ipotesi di illiceità molti servizi della c.d. *gig economy* che si basano sull'attribuzione di un punteggio agli operatori che ne sono protagonisti. È il caso di numerose piattaforme che, nell'ultimo decennio, hanno acquisito una posizione di preminenza come intermediari di servizi quali le locazioni immobiliari turistiche, la vendita di prodotti di seconda mano, il trasporto di persone in aree urbane, la consegna a domicilio di alimentari, ecc. Il loro funzionamento, spesso, coinvolge un punteggio assegnato dagli utenti stessi a chi offre i propri servizi sulla piattaforma, dal quale derivano benefici o penalizzazioni che si spingono fino all'esclusione dalla stessa. Si tratta di attività che hanno acquisito un peso economico rilevante, contribuendo a ridisegnare, negli ultimi anni, interi segmenti di mercato e rappresentando spesso una possibilità di avviamento di attività imprenditoriali o di supporto al reddito per singoli individui. Per quanto il loro avvento sia stato, da altri punti di vista, pesantemente criticato, con argomenti che non paiono del tutto da ignorare, ma che non rilevano in questa sede (in particolare, le piattaforme della *gig economy* accentrerebbero enormemente la ricchezza, penalizzerebbero oltremisura gli operatori tradizionali, renderebbero possibili solo modelli di business estremamente precari e instabili), la loro messa al bando non pare auspicabile. Né si può sostenere con facilità che dietro tali servizi si annidi la possibilità di una società fondata sulla sorveglianza totalizzante del cittadino come quella prima ipotizzata, o che rappresentino un rischio immediato per il «diritto alla

persone fisiche o di interi gruppi di persone fisiche che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale o alla sua gravità».

⁴ Si tratta del parere del COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO, adottato il 22 settembre 2021, in cui si legge, in particolare (p. 3): «Il CESE ritiene che nell'UE non vi sia cittadinanza per un sistema che attribuisce un punteggio all'affidabilità dei cittadini europei sulla base del loro comportamento sociale o delle caratteristiche della loro personalità, quale che sia l'attore che assegna tale punteggio. Il CESE raccomanda di ampliare l'ambito di applicazione di questo divieto in modo da includervi il punteggio sociale da parte di organizzazioni private e autorità semipubbliche». Il testo completo è disponibile al link: <https://bit.ly/3uP5vXZ>.

dignità e alla non discriminazione e i valori di uguaglianza e giustizia», mutuando nuovamente il lessico del Considerando 17 del Regolamento. È quindi plausibile che la Commissione, nel proibire i sistemi di credito sociale solo qualora facciano derivare conseguenze negative in contesti sociali avulsi a quello in cui sono raccolti i dati, o comunque sproporzionati, avesse, come già detto, l'obiettivo di tenere al riparo da possibili interpretazioni ambigue le piattaforme della *gig economy*. Nei servizi forniti da quest'ultime, infatti, le possibili conseguenze negative derivanti dal "punteggio" attribuito agli operatori che le utilizzano sono generalmente proporzionate e attinenti all'ambito in cui i dati sono raccolti.

Non si può, però, non rimarcare come la formula che ne risulta appaia debole e capace di generare ampi margini di discrezionalità, che potrebbero essere sfruttati per aprire le porte ad applicazioni tecnologiche di certo non desiderabili in una società democratica. Paradossalmente, che dire di un sistema di credito sociale "completo" come quello teorizzato nel primo paragrafo, che raccolga ed elabori dati sugli individui pressoché in ogni campo della loro esistenza, al fine di comminare sanzioni che non potrebbero, quindi, mai essere relative a un contesto differente da quello in cui il sistema opera e i dati sono raccolti? Pare auspicabile, allora, una parziale riformulazione della norma prevista all'art. 5 della Proposta di Regolamento, che metta al riparo da queste ambiguità e sia in grado di tutelare appieno i diritti e le libertà enunciate al Considerando n. 17. Al contempo, il funzionamento dei servizi della *gig economy* rappresenta certamente un interesse meritevole di particolare tutela, posto il loro rilievo economico. Non pare impossibile, in ogni caso, individuare una formulazione legislativa adatta ad entrambi gli scopi. Tra le piattaforme in esame e i sistemi di credito sociale che è necessario mettere al bando esistono, infatti, profondissime differenze, e, anzi, forse è proprio la vaghezza della versione attuale della disposizione l'unico elemento che porta ad accostarli.